

Introdurre la finanza sostenibile nel processo di consulenza – consultazioni UE di modifica a MiFID II e IDD (risposte ANASF)

Numero massimo battute: 4.000.

ANASF concorda con le proposte della Commissione europea di modifica degli atti delegati delle due direttive MiFID II e IDD al fine di includere i temi della finanza sostenibile (investimenti ESG – *Environmental, Social and Governance*) all'interno del processo di consulenza, per quanto riguarda sia la profilatura del cliente che la successiva selezione di prodotti.

In particolare, si conviene con il considerando della proposta di Regolamento in consultazione laddove si rileva l'opportunità di introdurre nella valutazione di adeguatezza domande volte a identificare gli obiettivi di investimento dei clienti legati ai temi ESG. L'inclusione di domande sugli aspetti ESG nei questionari rappresenta un modo per sensibilizzare gli investitori verso il mondo della finanza sostenibile (il quale, a sua volta, risulta legato a soluzioni di investimento di lungo termine). Al riguardo, un ruolo di primo piano spetta ai consulenti finanziari, i quali, nel sensibilizzare i cittadini verso le tematiche ESG, possono compiere un'opera di educazione del cittadino e consentire l'assunzione di scelte di investimento sempre informate e responsabili. In virtù della relazione diretta con gli investitori, orientata alla fiducia e alla trasparenza reciproca, il consulente finanziario rappresenta, nel panorama degli operatori del mercato, una delle figure che meglio può dare espressione alle sensibilità ESG. Il contributo del consulente finanziario può ascrivere a tutte le fasi del processo di investimento:

- nella fase iniziale il consulente finanziario, nello svolgere la valutazione di adeguatezza, è chiamato a verificare se l'investitore sia interessato a integrare aspetti e considerazioni ESG nelle proprie decisioni di investimento. Alcuni investitori, infatti, potrebbero non essere pienamente consapevoli della propria sensibilità verso queste tematiche; altri ancora potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza di soluzioni di investimento ESG o, comunque, potrebbero non avere le competenze necessarie a individuare tali soluzioni tra la vasta offerta di prodotti finanziari. Giova notare che molti cittadini nella vita quotidiana dimostrano un interesse crescente per l'acquisto di prodotti e servizi "etici" – si pensi, ad esempio, ai settori dell'abbigliamento, dell'alimentazione, dell'edilizia – ma non hanno ancora rivolto un interesse specifico ai prodotti finanziari sostenibili;
- una volta individuata la sensibilità ESG dell'investitore, il compito del consulente finanziario – come avviene, del resto, per tutti i prodotti e servizi di investimento – è di assistere l'investitore nell'individuazione delle soluzioni più rispondenti ai suoi bisogni e obiettivi. In tal senso, si concorda con la proposta di modificare l'art. 48 del Regolamento delegato MiFID II per richiedere alle imprese di investimento di integrare gli aspetti ESG nell'ambito dell'informativa sugli strumenti finanziari;

- altro aspetto fondamentale dell'attività del consulente finanziario è la cura della relazione con il cliente. Gli investitori possono infatti mutare nel tempo le proprie attitudini e opinioni, anche verso i temi ESG (per i quali è assai probabile che l'investitore possa mostrare una sensibilità crescente nel tempo). Lo strumento utilizzabile a tal fine è rappresentato dalla valutazione periodica di adeguatezza, di cui all'art. 52 del Regolamento delegato MiFID II, volta al riesame delle informazioni raccolte dal cliente (che, come tali, includono anche gli aspetti ESG).